

Università
della
Svizzera
italiana

Faculty
of Informatics

Regolamento degli studi



Il Consiglio di Facoltà, riunito in data 5 marzo 2013, vista la legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 e lo Statuto dell'USI del 2 maggio 2003, conformemente alla decisione del Consiglio dell'USI di applicare la Dichiarazione di Bologna, emana il seguente regolamento.

Cap. I Disposizioni Generali

Art. 1 In generale

1. La Facoltà offre un percorso formativo completo in scienze informatiche.
2. Il percorso di studio comprende:
 - Un periodo di formazione di base (il triennio iniziale) al termine del quale viene rilasciata la laurea (Bachelor);
 - Un periodo successivo di formazione approfondita a carattere specialistico (di regola un biennio) al termine del quale viene rilasciata la laurea magistrale (Master);
 - Il dottorato (PhD).

Art. 2 Titoli

1. La Facoltà conferisce i seguenti titoli:
 - Bachelor of Science in Informatics / *Laurea triennale in scienze informatiche*;
 - Master of Science in Informatics / *Laurea magistrale in scienze informatiche*;
 - Master of Science in Artificial Intelligence / *Laurea magistrale in intelligenza artificiale*;
 - Master of Science in Computational Science / *Laurea magistrale in scienza computazionale*;
 - Master of Science in Cyber-Physical and Embedded Systems / *Laurea magistrale in Cyber-Physical and Embedded Systems*;
 - Master of Science in Software & Data Engineering / *Laurea magistrale in Ingegneria dei dati e del software*;
 - Doctor of Philosophy in Informatics / *Dottorato in scienze informatiche*;
 - Doctor of Philosophy in Computational Science / *Dottorato in scienze computazionali*.
2. Conferisce altresì, in collaborazione con la Facoltà di scienze economiche, i seguente titoli:
 - Master of Science in Financial Technology and Computing / *Laurea magistrale in informatica e tecnologie per la finanza*;
 - Master of Science in Management and Informatics / *Laurea magistrale in Management e Informatica*.
3. La Facoltà può organizzare, sia in proprio che in collaborazione con altre istituzioni, percorsi formativi a sbocco professionale.

Art. 3 Campo di applicazione e rinvio

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento dei titoli di cui all'art. 2.
 2. Il conferimento del dottorato e di eventuali altri titoli è disciplinato da appositi regolamenti.
-

Art. 4 **Lingua** La lingua operativa della Facoltà è l'inglese. I corsi, gli esami, le prove, i lavori e i progetti semestrali sono redatti nella lingua ufficiale della Facoltà.

Art. 5
Sistema di valutazione

1. La nota di valutazione per i corsi, per il progetto di Bachelor, e per la tesi di Master, è scalare. La nota è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5. Sono considerate insufficienti le note inferiori a 6. Alcune note sono di tipo binario (approvato o respinto).
2. I crediti corrispondenti ad ogni corso sono definitivamente acquisiti quando il relativo corso è superato con una nota sufficiente (uguale o superiore a 6) o approvato.
3. La valutazione dei corsi e del progetto di Bachelor e della tesi di Master concorre al calcolo della media con un peso pari ai crediti assegnati loro dal programma degli studi. Le valutazioni di tipo binario non incidono sul calcolo della media, fatta eccezione per gli esami di recupero (cf. cpv. 4). La media è arrotondata alla seconda cifra decimale (per eccesso).
4. Nel caso di un esame di recupero approvato, la nota del corso viene equiparata ad un 6. Nel caso di un esame di recupero respinto, lo studente deve ripetere l'intero corso (cf. art. 26).
5. La valutazione di eventuali prove intermedie inclusi progetti, presentazioni, crediti d'esame (test parziali) ecc. è a discrezione del docente. Il docente determina autonomamente come e quando tali prove contribuiscano alla nota finale del corso.

Art.6
European Credit Transfer System (ECTS) e requisiti

1. Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti European Credit Transfer System (ECTS).
2. Per l'ottenimento del Bachelor of Science in Informatics occorrono 180 crediti.
3. Per l'ottenimento del Master of Science in Informatics occorrono 120 crediti.
4. Per l'ottenimento del Master of Science in Artificial Intelligence occorrono 120 crediti.
5. Per l'ottenimento del Master of Science in Computational Science occorrono 120 crediti.
6. Per l'ottenimento del Master of Science in Cyber-Physical and Embedded Systems occorrono 120 crediti.
7. Per l'ottenimento del Master of Science in Software & Data Engineering occorrono 120 crediti.
8. Per l'ottenimento del Master of Science in Financial Technology and Computing occorrono 120 crediti.
9. Per l'ottenimento del Master of Science in Management and Informatics occorrono 120 crediti.

Cap. II Bachelor of Science in Informatics

Art. 7
Ciclo di base

1. Il Bachelor costituisce un periodo di formazione di base, non direttamente professionalizzante.
 2. Il piano dettagliato degli studi per il triennio è pubblicato nel programma degli studi.
-

-
- Art. 8** **Condizioni di ammissione** Tutte le persone che adempiono alle condizioni generali d'immatricolazione all'Università della Svizzera italiana possono essere ammesse al programma di Bachelor.
- Art. 9** **Crediti e attività previste dal programma degli studi**
1. Il Bachelor of Science in Informatics viene conferito dopo 6 semestri di studio e l'ottenimento di 180 crediti ECTS che devono essere conseguiti nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 10 e segg.
 2. Per conseguire il Bachelor lo studente è tenuto a:
 - sostenere gli esami previsti dal programma degli studi;
 - svolgere un progetto di Bachelor.
- Art. 10** **Il primo anno: condizioni di superamento e termini**
1. Per il superamento del primo anno, devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal programma degli studi.
 2. Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno di immatricolazione. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.
- Art. 11** **Condizioni e termini per l'ottenimento del titolo**
1. Il tempo massimo per l'ottenimento del Bachelor è di 5 anni. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.
 2. Nel caso di ammissioni su dossier o trasferimenti da un'altra università, una commissione di docenti stabilirà le condizioni per l'ottenimento del Bachelor, ritenuto che è richiesta l'immatricolazione all'Università della Svizzera italiana per almeno 2 semestri e il conseguimento di un minimo di 60 crediti ECTS in sede.
- Art. 12** **Progetto di Bachelor**
1. Per il conseguimento del Bachelor è richiesto un lavoro scritto svolto durante il sesto semestre; esso deve essere valutato e accettato da una commissione composta da docenti della facoltà.
 2. Il progetto di Bachelor è un lavoro personale svolto dallo studente e tratta un tema scelto di comune accordo con uno dei docenti.
 3. Il progetto di Bachelor viene valutato con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 5. Tale valutazione rientra nel calcolo della media per il conseguimento del Bachelor, con il peso dei crediti attribuiti secondo quanto disciplinato dal programma degli studi.
 4. Atti illeciti commessi nella redazione del progetto di Bachelor sono sanzionati secondo l'art. 38.
- Art. 13** **Bachelor Advisor** Ad ogni studente viene assegnato un Advisor, scelto tra i professori della Facoltà, per la durata del triennio di base. Le attività dell'Advisor consistono in:
- monitorare i progressi dello studente;
 - ricevere lo studente in caso questo abbia bisogno di aiuto di qualsiasi natura riguardante gli studi.
- Art. 14** **Mobilità** Lo studente può partecipare a un programma di mobilità per studiare in un'altra università durante un semestre per un massimo di 30 crediti ECTS. L'eventuale semestre di studio deve essere concordato, per la scelta della sede e per il programma di studio, con il direttore del Bachelor e deve essere approvato
-

da quest'ultimo. Il soggiorno fuori sede ha la durata di un semestre; può essere esteso, previa approvazione del direttore del Bachelor, fino ad un massimo di due semestri consecutivi.

Cap. III Master offerti dalla Facoltà di scienze informatiche

Art. 15 Ciclo di specializzazione

1. La Facoltà organizza, sia in proprio che in collaborazione con altre facoltà, dei cicli di specializzazione (Master) in determinate aree disciplinari.
2. La lista dei Master offerti e relativi piani di studio sono pubblicati nel programma degli studi.

Art. 16 Condizioni di ammissione

1. È ammesso ad un programma di Master il candidato in possesso di un Bachelor dell'Università della Svizzera italiana o di un altro titolo giudicato equivalente dello stesso indirizzo di studio.
2. Possono essere richiesti esami integrativi in talune materie qualora la formazione di base dello studente non corrispondesse perfettamente al profilo del Master scelto.
3. In casi eccezionali e fondati possono essere ammessi studenti con piani di studio ridotti.
4. Le decisioni di cui al cpv. 3 sono di competenza del Consiglio di Facoltà a cui il Direttore dei programmi di Master sottopone i casi particolari.

Art. 17 Crediti e attività previste dal programma degli studi

1. Per conseguire il Master of Science, lo studente è tenuto a:
 - superare gli esami e sostenere le attività previste dal programma degli studi;
 - redigere e difendere con successo la tesi di Master;
 - superare gli esami integrativi entro il secondo semestre.
2. I crediti assegnati alle varie attività sono specificati nel programma degli studi del rispettivo programma di Master.

Art. 18 Il primo semestre: condizioni di superamento e termini

Per poter proseguire gli studi di Master, lo studente deve aver acquisito almeno 24 ECTS entro il secondo semestre. Il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà.

Art. 19 Condizioni e termini per l'ottenimento del titolo

1. Per l'ottenimento del titolo, deve essere acquisito il numero minimo di crediti nei corsi previsti dal programma degli studi di ciascun Master. Vengono riconosciuti unicamente crediti conseguiti in corsi previsti dal programma degli studi del Master stesso.
2. Il tempo massimo per l'ottenimento del Master è di 3 anni. Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dalla Facoltà.

Art. 20 Tesi di Master

1. La tesi di Master è un saggio personale che dimostra la capacità dello studente di utilizzare lo strumentario metodologico per analizzare un dato problema.
-

2. Nello svolgimento della ricerca e della stesura della tesi lo studente sarà guidato con funzione di relatore da un docente della facoltà.
3. Previa approvazione del Direttore del Master, lo studente può svolgere una tesi di Master esterna (per esempio in azienda). In questo caso lo studente sarà guidato da un relatore interno e da un correlatore esterno approvato dal Direttore del Master.
4. La tesi viene anche letta e valutata da un secondo docente della Facoltà con funzione di correlatore. Previa approvazione del direttore del rispettivo Master, è possibile avere come correlatore un esperto del campo esterno alla Facoltà.
5. La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore nel proprio ambito di specializzazione.
6. L'elaborazione e la redazione della tesi richiedono un impegno corrispondente al numero di crediti previsti dal programma degli studi.
7. La tesi di Master viene difesa dal candidato di fronte alla giuria composta dal relatore, dal correlatore e dal direttore del Master o da un suo delegato.
8. Al seguito della difesa, la giuria procede alla valutazione con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 5. La valutazione della tesi di Master sottostà alle "Linee di guida per la valutazione delle tesi di Master"
9. La tesi può essere assegnata allo studente solo se questi ha superato corsi del programma di Master per un minimo di 60 crediti ECTS.
10. La tesi può essere difesa dallo studente solo se questi ha superato tutti i corsi del primo semestre e ottenuto un minimo di 75 crediti ECTS.

Art. 21 Master Advisor Ad ogni studente viene assegnato come Advisor il direttore del rispettivo Master. Le attività dell'Advisor consistono in:

- monitorare i progressi dello studente;
- ricevere lo studente in caso questo abbia bisogno di aiuto di qualsiasi natura riguardante gli studi.

Art. 22 Mobilità Lo studente può partecipare a un programma di mobilità per studiare in un'altra università durante un semestre per un massimo di 30 crediti ECTS. L'eventuale semestre di studio deve essere concordato, per la scelta della sede e per il programma di studio, con il responsabile del Master, e deve essere approvato da quest'ultimo.

Cap. IV Esami

Art. 23 Esami

1. Fanno oggetto d'esame le materie previste dal programma degli studi.
2. L'esame è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
3. La verifica delle conoscenze acquisite nei corsi e negli eventuali seminari è organizzata dal docente di ciascun corso ufficiale con un esame conseguente al corso.
4. Ogni docente è tenuto a presentare al Direttore dei programmi Bachelor o Master la propria organizzazione

delle verifiche accertandone con lui la congruenza con il presente Regolamento.

**Art. 24
Organi**

1. Gli organi preposti agli esami sono i seguenti:
 - il Direttore dei programmi Bachelor e il direttore dei programmi di Masters;
 - gli esaminatori;
 - altre commissioni istituite dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Direttore dei programmi Bachelor e Masters è un docente membro del Consiglio di Facoltà, che viene incaricato a tempo determinato di coordinare gli esami, di fissarne le date, di verificare insieme a ciascun docente la correttezza rispetto al presente Regolamento e di decidere sui contenziosi. La Facoltà può designare più Direttori.
3. Gli esaminatori sono i professori titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento, il Direttore dei programmi di Bachelor e Masters provvederà a nominare un sostituto.

**Art. 25
Forma dell'esame**

1. La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta oppure in forma scritta e orale.
2. Spetta al titolare definire, all'inizio del suo corso, la forma della prova.
3. Ad ogni esame orale è obbligatoria la presenza di un assistente o di un altro docente della Facoltà e la stesura di un verbale.

**Art. 26
Sessioni d'esame**

1. Sono previste due sessioni di esami:
 - la sessione ordinaria (alla fine di ogni semestre);
 - la sessione di recupero (a fine estate).
2. Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami dei corsi impartiti nel relativo semestre.
3. Possono accedere alla sessione di recupero gli studenti che alla sessione ordinaria abbiano ottenuto un voto inferiore a 6 e maggiore o uguale a 4. Gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore a 4 dovranno ripetere l'intero corso.
4. In caso di nuovo insuccesso, qualora il corso fosse obbligatorio, lo studente dovrà ripetere l'intero corso, ritenuto il numero massimo di tentativi previsti dagli art. 10, 11 e 19.

**Art. 27
Iscrizione agli esami e ritiro**

1. Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente iscritto alla Facoltà, che soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento e che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI.
 2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla segreteria entro i termini e nella forma richiesta dalla segreteria stessa.
 3. L'iscrizione agli esami è obbligatoria.
 4. Agli studenti fuori sede per un periodo di mobilità non è permesso iscriversi e quindi sostenere esami relativi a corsi impartiti in quel semestre, a meno che gli esami non si riferiscano a corsi seguiti negli anni accademici precedenti.
-

5. Se il candidato è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in diritto la prova sarà ritenuta nulla. È il caso segnatamente dello studente che:
 - si presenta all'esame senza essersi regolarmente iscritto nei termini o secondo le modalità previste;
 - si iscrive e sostiene un esame violando i requisiti fissati dal presente Regolamento e dal programma degli studi.
6. Il ritiro da un corso e di conseguenza dall'esame deve essere notificato alla segreteria entro le prime 6 settimane del semestre.

Art. 28
Assenza ingiustificata

1. Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione è considerato respinto per quell'esame. In tal caso l'esame è registrato come "np" (non presentato), equivalente al voto 1.
2. Il motivo dell'assenza deve essere grave e debitamente comprovato.
3. In caso di dubbio, la decisione spetta al Decano, sentito il direttore dei programmi Bachelor e Masters. La Facoltà può far capo a un medico fiduciario nel caso in cui un certificato medico fosse inadeguato.

Art. 29
Atti illeciti Se nel corso di un esame scritto sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto al Direttore che, se opportuno, avvierà la procedura ai sensi dell'art. 38.

Art. 30
Comunicazione dei risultati

1. Gli esaminatori sono tenuti a comunicare l'esito degli esami in segreteria secondo le modalità previste.
2. Il Direttore dei programmi Bachelor e Masters può consultare gli esaminatori a proposito dei loro esami e delle note attribuite.
3. Dopo ogni sessione d'esami il Direttore dei programmi Bachelor e Masters comunica per iscritto a ogni candidato i risultati.
4. Se un candidato ha utilizzato (senza successo) tutte le possibilità di ripetizione o ha superato la durata massima degli studi, il Direttore dei programmi Bachelor e Masters ne sancisce l'esclusione dalla Facoltà.

Cap. V Conferimento

Art. 31
Verifica dei requisiti Al fine del conferimento del Bachelor/Master, la segreteria verifica il rispetto dei requisiti sanciti dal presente Regolamento e comunica tempestivamente eventuali lacune.

Art. 32
Menzione

1. Per ogni ciclo il laureato in Scienze informatiche riceve una nota corrispondente alla media ponderata delle note conseguite nelle attività previste dai rispettivi piani degli studi, secondo l'art. 5.
2. Le menzioni sono

- *summa cum laude*: per una media finale uguale o superiore al 9;
 - *magna cum laude*: per una media compresa tra l'8 e il 9 (8 incluso, 9 escluso);
 - *cum laude*: per una media compresa tra il 7 e l'8 (7 incluso, 8 escluso);
 - *legitime*: per una media compresa tra il 6 e il 7 (6 incluso, 7 escluso).
3. Lo studente che interrompe gli studi senza aver ottenuto il titolo può richiedere un transcript che certifica le note e i crediti conseguiti

Art. 33 Il Bachelor/Master viene conferito ufficialmente nella giornata di consegna unitamente al diploma e al transcript che attestano il percorso formativo dello studente.

Cap. VI Procedure di riconoscimento e congedi

Art. 34
Riconoscimento

1. La Facoltà può riconoscere esami superati presso altre università e il corrispondente esonero da esami o esami propri (e dei crediti corrispondenti).
2. Accordi generali di collaborazione con altre università possono sostituire le procedure individuali.

Art. 35
Congedi

1. In caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi ed altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo per uno o più semestri.
2. Lo studente in congedo può mantenere l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficiare della legittimazione come studente regolare senza frequentare alcuna attività didattica.
3. Lo studente che beneficia di un congedo non ha, di regola, il diritto di sostenere esami o difendere la tesi di Master.
4. Durante un congedo è possibile sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.

Cap. VII Disposizioni finali

Art. 36 Le competenze del Consiglio di Facoltà, del Decano nonché degli organi delegatari sono stabilite dallo Statuto della Facoltà e dal presente regolamento.

Art. 37
Eccezioni

In casi eccezionali il Consiglio di Facoltà ha la possibilità di derogare a questo Regolamento, ma solo in favore dello studente.

Art. 38
Misure disciplinari

1. Il Consiglio di Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:

- l'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario;
 - il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame;
 - il plagio nella redazione di un lavoro scritto (progetto di Bachelor, tesi di Master, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche terzi.
2. Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano della Facoltà, svolta l'inchiesta ad opera del Direttore dei programmi Bachelor e Masters e del Decano stesso nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
 - l'ammonimento;
 - l'annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato ai sensi dell'art. 5;
 - la sospensione da una o più sessioni d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;
 - la sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire crediti relativi a lavori scritti;
 - la sospensione da uno o più semestri e, conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
 - l'annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati ai sensi dell'art. 5.
 3. Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione dello studente.
 4. Contro la decisione del Decano è dato reclamo al Consiglio di Facoltà.

**Art. 39
Contenzioso**

1. Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni del corso d'esame, è comunicata in forma scritta.
2. Contro tali decisioni, se prese dal Decano, dal Direttore dei programmi Bachelor e Masters, da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà.
3. Contro le decisioni della Facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano.
4. Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni e motivati in forma scritta. Vale per analogia la procedura amministrativa del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.
5. Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di

regola chiesta in deposito prima della decisione, una
tassa fino a fr. 500.-

Art. 40
Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 5 marzo 2013 e si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2013/2014.
2. Per gli studenti immatricolati in precedenza valgono rispettivamente i regolamenti dell'ottobre 2005 o del marzo 2009 con gli emendamenti decisi dalla Facoltà. Tuttavia, le disposizioni relative alle misure disciplinari contenute nel Regolamento del 5 marzo 2013 si applicano immediatamente a tutti gli studenti.

Elenco aggiornamenti

Art. 2.1 e 2.2 nuovo con decisione del CdF del 05.03.2015 e modifica del 11.03.2014, 15.09.2015, 15.12.2015 e 09.05.2017
Art. 6 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013, 11.03.2014, 15.09.2015, 15.12.2015 e 09.05.2017
Art. 14 nuovo con decisione del CdF del 03.04.2012
Cap. III modifica con decisione del CdF del 15.09.2015
Art. 16.4 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 17.1b modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 17.1c modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 18 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 18 modifica con decisione del CdF del 10.11.2015
Art. 20.3 modifica con decisione del CdF del 01.02.2011
Art. 20.5 modifica con decisione del CdF del 08.06.2011
Art. 20.7 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 20.8 modifica con decisione del CdF del 08.06.2011
Art. 20.10 modifica con decisione del CdF del 08.06.2011
Art. 20.10 modifica con decisione del CdF del 11.03.2014
Art. 22 nuovo con decisione del CdF del 03.04.2012
Art. 23.4 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 24.1 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 24.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 24.3 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 27.6 modifica con decisione del CdF del 10.03.2015
Art. 28.3 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 29 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 30.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 30.3 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 30.4 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 38.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 39.2 modifica con decisione del CdF del 05.03.2013
Art. 39.3 modifica con decisione del CdF del 10.03.2015
Art. 39.4 modifica ratificata dal CdF del 14.02.2017
